



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 46 del 20/03/2008

Avviso pubblico per n. 7 graduatorie per Collaboratore tecnico-professionale discipline diverse.

Il Direttore Generale rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 198 del 22.02.2008 sono indette selezioni pubbliche, per soli titoli, per la formazione di n. 7 graduatorie a validità triennale da utilizzare per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di Collaboratore tecnico-professionale – cat. D - livello economico iniziale, in favore di laureati in diverse discipline.

1. OGGETTO DELLE SELEZIONI: 1. Sono indette selezioni pubbliche, per soli titoli, per la formazione di n. 7 graduatorie a validità triennale da utilizzare per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di Collaboratore tecnico-professionale – cat. D - livello economico iniziale, in favore di laureati nelle seguenti discipline: - Ingegneria ambientale (codice selezione TD/01); - Scienze ambientali (cod. TD/02); - Scienze agrarie (cod. TD/03); - Scienze biologiche (cod. TD/04); - Scienze forestali (cod. TD/05); - Scienze geologiche (cod. TD/06); - Scienze naturali (cod. TD/07). 2. Il bando è emanato con le procedure e le modalità di cui all'art. 31 del CCNL 20/09/2001 integrativo del CCNL del 07/04/1999 del Comparto Sanità e del D.P.R. 27.03.2001, n. 220, regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale. 2. REQUISITI DI AMMISSIONE ALLE SELEZIONI: 1. Per l'ammissione alle selezioni sono richiesti i seguenti requisiti generali e specifici: 1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite da leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea; ai candidati non italiani è in ogni caso richiesta un'adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare prima dell'assunzione a tempo determinato; 2) idoneità fisica all'impiego; 3) godimento dei diritti politici; 4) non essere incorso in provvedimenti di destituzione o di dispensa per persistente insufficiente rendimento o di decadenza da un impiego presso amministrazioni pubbliche per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 5) assenza di condanne penali che - salvo riabilitazione - possono impedire l'instaurarsi e/o il mantenimento del rapporto di impiego; 6) posizione regolare nei confronti dell'obbligo militare di leva; 7) possesso della patente di guida, almeno di categoria B; 8) possesso del seguente titolo di studio: COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE (CAT. D) – Ingegneria per l'ambiente e il territorio – (cod. TD/01): - possesso del diploma di Laurea (DL) in Ingegneria per l'ambiente e il territorio o diplomi di laurea del vecchio ordinamento universitario ad esso equipollenti, ovvero - Laurea specialistica (LS) in una delle classi dichiarate equivalenti al predetto diploma di Laurea con il D.M. 5 maggio 2004 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ovvero - corrispondente Laurea triennale (L) appartenente alle classi di cui al D.M. 4 agosto 2000 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE (CAT. D) – Scienze ambientali – (cod. TD/02): - possesso del diploma di Laurea (DL) in Scienze ambientali o diplomi di laurea del vecchio ordinamento universitario ad esso equipollenti, ovvero - Laurea specialistica (LS) in una delle classi dichiarate equivalenti al predetto diploma di Laurea con il D.M. 5 maggio 2004 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ovvero - corrispondente Laurea triennale (L) appartenente alle classi di cui al Decreto Ministeriale 4 agosto 2000 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della

Ricerca; COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE (CAT. D) – Scienze agrarie – (cod. TD/03): - possesso del diploma di Laurea (DL) in Scienze agrarie o diplomi di laurea del vecchio ordinamento universitario ad esso equipollenti, ovvero - Laurea specialistica (LS) in una delle classi dichiarate equivalenti al predetto diploma di Laurea con il D.M. 5 maggio 2004 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ovvero - corrispondente Laurea triennale (L) appartenente alle classi di cui al Decreto Ministeriale 4 agosto 2000 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE (CAT. D) – Scienze biologiche – (cod. TD/04): - possesso del diploma di Laurea (DL) in Scienze biologiche o diplomi di laurea del vecchio ordinamento universitario ad esso equipollenti, ovvero - Laurea specialistica (LS) in una delle classi dichiarate equivalenti al predetto diploma di Laurea con il D.M. 5 maggio 2004 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ovvero - corrispondente Laurea triennale (L) appartenente alle classi di cui al Decreto Ministeriale 4 agosto 2000 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE (CAT. D) – Scienze forestali – (cod. TD/05): - possesso del diploma di Laurea (DL) in Scienze forestali o diplomi di laurea del vecchio ordinamento universitario ad esso equipollenti, ovvero - Laurea specialistica (LS) in una delle classi dichiarate equivalenti al predetto diploma di Laurea con il D.M. 5 maggio 2004 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ovvero - corrispondente Laurea triennale (L) appartenente alle classi di cui al Decreto Ministeriale 4 agosto 2000 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE (CAT. D) – Scienze geologiche – (cod. TD/06): - possesso del diploma di Laurea (DL) in Scienze geologiche o diplomi di laurea del vecchio ordinamento universitario ad esso equipollenti, ovvero - Laurea specialistica (LS) in una delle classi dichiarate equivalenti al predetto diploma di Laurea con il D.M. 5 maggio 2004 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ovvero - corrispondente Laurea triennale (L) appartenente alle classi di cui al Decreto Ministeriale 4 agosto 2000 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE (CAT. D) – Scienze naturali – (cod. TD/07): - possesso del diploma di Laurea (DL) in Scienze naturali o diplomi di laurea del vecchio ordinamento universitario ad esso equipollenti, ovvero - Laurea specialistica (LS) in una delle classi dichiarate equivalenti al predetto diploma di Laurea con il D.M. 5 maggio 2004 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ovvero - corrispondente Laurea triennale (L) appartenente alle classi di cui al Decreto Ministeriale 4 agosto 2000 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; 2. L'equipollenza o equivalenza dei titoli di studio è soltanto quella prevista dal legislatore e non è suscettibile di interpretazione analogica. 3. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione. 4. Non è consentito l'accesso a chi ha superato i 65 anni di età, previsti per il collocamento in quiescenza ai sensi della normativa vigente. 5. Per i cittadini comunitari, i titoli di studio rilasciati da istituti universitari dovranno essere riconosciuti equipollenti a quelli come sopra richiesti secondo le norme della legislazione statale.

3. DOMANDE DI AMMISSIONE: 1. Le domande di ammissione alle selezioni, in carta semplice, dovranno essere indirizzate al Direttore Generale dell'A.R.P.A. Puglia utilizzando il modulo ed il prospetto dei titoli di carriera allegati al presente bando, che potranno essere scaricati direttamente dal Sito Internet «<http://www.arpa.puglia.it> – link “Bandi e concorsi”». 2. Le domande di ammissione dovranno essere presentate, entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. al seguente indirizzo: “A.R.P.A. Puglia, Corso Trieste,27 – 70126 BARI”. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine s'intende automaticamente prorogato al primo giorno successivo non festivo. A tal fine, farà fede la data di accettazione dell'ufficio postale. 3. Non è ammessa la presentazione delle domande con modalità diverse da quelle indicate nel precedente comma 2. Le eventuali domande non conformi ai criteri di cui al comma 2 saranno dichiarate irricevibili. 4. Sul retro della busta dovrà essere riportato il codice di riferimento della selezione con la dicitura «Selezione pubblica per titoli - cod. TD/». 5. L'A.R.P.A. è esente da responsabilità per la dispersione

delle domande di ammissione e delle comunicazioni conseguenti, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda e non risponde per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. 6. Nella domanda di ammissione, i candidati devono dichiarare ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza; numero telefonico e codice fiscale; b) la selezione alla quale intendono partecipare; c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, nonché, per quest'ultima, la conoscenza della lingua italiana; d) il possesso dell'idoneità fisica all'impiego, intesa come assenza di difetti o di imperfezioni che possono influire sul rendimento in servizio; e) il comune di iscrizione nelle liste elettorali o i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle predette liste; f) di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di dispensa per persistente insufficiente rendimento o di decadenza da un impiego presso amministrazioni pubbliche per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; g) l'assenza di procedimenti penali in corso e di condanne penali che - salvo riabilitazione - possono impedire l'instaurarsi e/o il mantenimento del rapporto di impiego; h) il possesso della patente di guida, almeno di categoria B; i) il possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione, con l'indicazione del giorno, mese e anno e dell'Università presso cui è stato conseguito; per i titoli equipollenti o equivalenti dovranno essere indicati gli estremi del relativo provvedimento che ne dichiara l'equipollenza o l'equivalenza; l) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; m) l'eventuale appartenenza a categorie che danno diritto a preferenza a parità di punteggio (art.5, commi 4 e 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487); n) il recapito, fermo restando che in mancanza della sua indicazione si considera tale la residenza indicata al punto a), con l'espresso obbligo di comunicare qualunque successivo cambiamento del medesimo recapito con lettera raccomandata a.r. a «A.R.P.A. Puglia, Corso Trieste, 27 – 70126 BARI»; o) il consenso al trattamento dei dati personali forniti per la finalità della presente procedura selettiva, ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 7. La domanda di partecipazione dovrà essere obbligatoriamente firmata dal candidato a pena di esclusione. Non è obbligatoria la sua autentica. 8. Tutti gli elementi indicati nel precedente comma 6 dovranno essere espressamente riportati nel testo della domanda a pena di esclusione dalla selezione, ad eccezione delle dichiarazioni di cui alle lettere l) ed m), che dovranno essere riportate solo se ne ricorrano le condizioni. 9. In sede di verifica delle domande di partecipazione alle selezioni potranno essere sanate d'ufficio solo le omesse dichiarazioni per le quali gli elementi non dichiarati possano essere inequivocabilmente desunti dalla domanda stessa o dagli eventuali allegati. 10. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte, nonché di richiedere la documentazione relativa prima di emettere il provvedimento finale favorevole. In caso di false dichiarazioni si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 1. I candidati che non si avvalgono dell'istituto dell'autocertificazione dovranno allegare alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione, i seguenti documenti in carta semplice: - titolo di studio nella disciplina alla quale si intende partecipare; - certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito; - documenti probatori di eventuali diritti di precedenza o di preferenza, a parità di merito nella nomina. 2. Alla domanda devono inoltre essere allegati: a) dichiarazione (anche se negativa) dei servizi prestati, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, utilizzando il prospetto allegato al presente bando; b) curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice, datato e firmato; c) elenco in triplice copia ed in carta semplice dei documenti presentati, suddivisi per le tipologie di cui all'art. 5, comma 1, secondo l'ordine ivi indicato; d) una fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità. 5. **TITOLI VALUTABILI:** 1. Sono valutabili i seguenti titoli: a) titoli di carriera; b) titoli accademici e di studio; c) pubblicazioni e titoli scientifici; d) curriculum formativo e professionale. Il punteggio massimo attribuibile è di 40 punti, come di seguito specificato. 2. Ai titoli di carriera è attribuibile un punteggio massimo di punti 15. 2.1. I titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001 e presso altre pubbliche

amministrazioni, nel profilo professionale oggetto della selezione o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso. 2.2. I periodi di servizio omogeneo sono cumulabili. 2.3. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. 2.4. I periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal C.C.N.L. In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato. 2.5. E' valutato interamente il servizio prestato nell'A.R.P.A. Puglia da personale comunque utilizzato, con rapporto convenzionato ad personam o per il tramite di strutture terze per lo svolgimento delle funzioni proprie del posto messo a procedura selettiva. 2.6. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma prestati nelle Forze Armate e nell'Arma dei Carabinieri sono valutati, ai sensi dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, con lo stesso punteggio attribuito per i servizi prestati nella Pubblica amministrazione, effettuati i dovuti raffronti con criteri analogici. Alle stesse condizioni viene valutato il servizio civile, prestato in pendenza del rapporto di lavoro. Il candidato deve a tal fine allegare la copia del foglio matricolare. 2.7. Dai periodi di servizio devono essere detratti quelli trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia ed i periodi di sospensione dal servizio. 2.8. I titoli di carriera dovranno essere singolarmente dichiarati nel prospetto allegato al presente bando con l'indicazione, per ciascuno di essi, dell'Amministrazione alle cui dipendenze sono stati prestati, della qualifica, del periodo, della durata e della tipologia. Un fac-simile del predetto prospetto potrà essere scaricato anche dal citato Sito internet www.arpa.puglia.it. 3. Ai titoli accademici e di studio è attribuibile un punteggio massimo di punti 9. 3.1. Sono valutati i seguenti titoli, ad esclusione del titolo di ammissione alla selezione: - diplomi di laurea; - master, dottorati di ricerca, corsi di specializzazione post lauream, aventi valore legale e conseguiti presso Università statali ed Università non statali riconosciute ai sensi di legge al termine di corsi di durata almeno biennale. 3.2. Nella determinazione dei punteggi si terrà conto della votazione con la quale i titoli sono stati conseguiti, privilegiando gli attestati di profitto rispetto a quelli di mera frequenza. I titoli di cui al precedente comma sono valutati interamente solo se assumono rilevanza ed attinenza ai fini dello svolgimento delle funzioni relative al posto messo a selezione. 4. Alle pubblicazioni ed ai titoli scientifici, che attestano un accrescimento della professionalità, rilevante ai fini dello svolgimento delle funzioni relative al posto messo a selezione, è attribuibile un punteggio massimo di punti 12. 4.1. La valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza delle riviste, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori. 4.2. La commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione: - della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi; - del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità. 4.3. I titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire. 4.4. Le pubblicazioni ed i titoli scientifici se non attinenti non sono valutabili. 5. Al curriculum formativo e professionale è attribuibile un punteggio massimo di punti 4. 5.1. Nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici; 5.2. Nella categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale. 5.3. Le attività professionali e di studio, formalmente documentate, sono valutate purché attinenti alla professionalità oggetto della selezione e non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie. 5.4. Non sono in alcun modo valutabili le

attestazioni di partecipazione a convegni, seminari e similari quando dalle attestazioni stessa non risulti la valutazione d'idoneità del candidato espressa con un giudizio complessivo od un punteggio. 6. I titoli di cui i candidati chiedono la valutazione devono essere prodotti in originale, ovvero in copia autentica ovvero in copia semplice, corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale, resa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ovvero anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni, resa ai sensi del citato D.P.R. 445/2000. I predetti documenti dovranno essere descritti in un apposito elenco in triplice copia suddivisi per le tipologie di cui all'art. 5, comma 1, secondo l'ordine ivi indicato. 7. La determinazione dei criteri di massima per la valutazione di tutte le categorie di titoli, è effettuata dalla Commissione d'esame, attribuendo ai titoli di cui al primo comma, lettere a), b), c) e d) un punteggio complessivo non superiore alla sommatoria del punteggio attribuibile ad ogni categoria di titoli. 8. Ai fini della valutazione dei titoli prodotti da ciascun candidato la Commissione predispone una specifica scheda che è trattenuta agli atti del procedimento e sarà esibita al candidato nel caso di richiesta di accesso agli atti del procedimento selettivo. 6. **PREFERENZE:** 1. Nella formazione delle graduatorie si applicano le preferenze previste dai commi 4 e 5 dell'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni. 7. **CONCLUSIONE DELLE SELEZIONI:** 1. Al termine della valutazione dei titoli prodotti dai candidati le Commissioni, sulla base dei punteggi conseguiti dai singoli concorrenti, formuleranno le graduatorie di merito con l'indicazione dei punteggi attribuiti in ciascuna tipologia di titoli e dei punteggi totali. 2. Le graduatorie saranno approvate con deliberazioni del Direttore Generale dell'A.R.P.A. Puglia e rese immediatamente efficaci. Esse verranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, all'Albo dell'A.R.P.A. Puglia e nel sito internet dell'Agenzia. Non sono previste altre forme di comunicazione. 3. In allegato alle graduatorie saranno pubblicati gli elenchi dei candidati esclusi con le relative sintetiche motivazioni. 4. Le graduatorie degli idonei rimarranno efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione delle stesse all'Albo dell'ARPA Puglia. 8. **EVENTUALE NOMINA DEGLI IDONEI. COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO:** 1. Le graduatorie degli idonei saranno utilizzate dall'A.R.P.A. Puglia per il conferimento di incarichi a termine secondo necessità. 2. I candidati idonei secondo l'ordine delle graduatorie cui verranno conferiti gli incarichi saranno invitati dall'A.R.P.A. Puglia a presentare entro il termine assegnato, a pena di decadenza, tutta la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti richiesti per il conferimento della nomina. 3. Accertata la sussistenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego, l'ARPA Puglia procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato nel quale saranno indicate, tra l'altro, la data di immissione in servizio e la sede di servizio. 4. Il trattamento economico e previdenziale decorrerà dalla data di effettiva assunzione in servizio. 9. **DISPOSIZIONI FINALI:** 1. È garantito il rispetto delle pari opportunità tra i candidati di sesso maschile e femminile previsto dall'art. 57 D.Lgs. 165/2001. 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa rinvio al citato D.P.R. 220/2001. 3. Il Direttore Generale, in caso di scarsa partecipazione da valutare con criterio discrezionale, può, alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, riaprire i termini della selezione con provvedimento motivato. In tal caso, i requisiti di partecipazione dovranno essere posseduti alla data ultima prevista nel provvedimento di riapertura. 4. Il presente bando costituisce «lex specialis» della selezione e, pertanto, la partecipazione allo stesso comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti. 5. Il presente bando viene pubblicato sul Bollettino Regionale della Regione Puglia, all'Albo dell'ARPA Puglia e sul sito internet www.arpa.puglia.it, link Bandi e concorsi. Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'ARPA Puglia – Area Gestione Risorse Umane, per le finalità di gestione dell'avviso e potranno essere trattati, anche successivamente all'instaurazione del rapporto, per le finalità inerenti la gestione del rapporto stesso. Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all'Area Gestione Risorse Umane dell'A.R.P.A. Puglia, Corso Trieste n. 27 – BARI, Tel. 080/5460502-5460506.

Bari, lì 22 febbraio

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ARPA PUGLIA:
F.to Prof. Giorgio ASSENNATO